

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 693/45357 del 06.12..2010 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco, in Comune di Cuorgnè, ad usi agricolo e civile (Roggia di Oglianico).**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 693/45357 del 06.12.2010  
Codice univoco: TO-A-10320

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, al Consorzio Ovest Torrente Orco, (omissis) - con sede legale in C.so Indipendenza 50/C – 10086 Rivarolo C.se, il rinnovo, per gli usi agricolo e civile, della concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco, in Comune di Cuorgnè, e solo in caso di necessità, dalla Roggia di Favria la quale deriva dalla vasca di carico dell'impianto idroelettrico della Soc. N.I.E. s.r.l.;

2. che la quantità d'acqua da derivare a mezzo della Roggia di Oglianico, in Comune di Cuorgnè, sia fissata come segue:

- nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Agosto di ogni anno 500 l/s massimi;
- nei periodi compresi tra il 15 Aprile e il 14 Maggio e tra il 1 Settembre e il 15 Settembre di ogni anno 350 l/s massimi;
- nel periodo compreso tra il 16 Settembre e il 14 Aprile di ogni anno 200 l/s massimi.

3. che l'acqua derivata sia utilizzata per gli usi irrigui della superficie irrigabile pari a 636 Ha e della superficie irrigata consortile convenzionale pari a 509 Ha, per una portata media pari a 456 l/s e per l'uso civile, per una portata media pari a 117 l/s corrispondenti agli usi agricolo e civile, sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.;

4. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle grandi derivazioni ad uso irriguo, e quindi fino al 31 gennaio 2027, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6. di ridefinire con il presente provvedimento i parametri della concessione, citata in premessa, assentita alla Conceria Peradotto srl con la D.D. n. 271-311200 del 14.06.2005, ad uso idroelettrico, in conseguenza della variazione delle portate derivate ad uso agricolo e civile dal Consorzio Ovest Torrente Orco a mezzo della Roggia di Oglianico, e definite al punto 2, dalla quale avviene la derivazione della Conceria Peradotto srl, nei seguenti valori:

- portata massima pari a 300 l/s che resta invariata
- portata media pari a 242 l/s anzicchè 300 l/s,
- salto pari a 2,2 m che resta invariato
- potenza nominale media pari a 5,22 kW anzicchè 6,56 kW;

7. di dare atto che a decorrere dal 1 gennaio 2011 il canone da corrispondere, sulla base degli importi unitari correnti, dalla Conceria Peradotto srl per l'utenza idroelettrica di cui al punto precedente (cod. utenza n. TO491) risulterà in relazione ai 5,22 kW di potenza nominale media prodotta con i modificati valori di portata derivabili;

8. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al versamento, da parte del beneficiario, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, al versamento degli

importi dei canoni arretrati, qualora non corrisposti, alla Regione Piemonte per il periodo dal 1-1-2005 al 31-12-2010 per complessivi Euro 3.550,00 (comprensivi del canone per l'annualità in corso) per l'utenza relativa alla Roggia di Oglianico, e per gli esercizi futuri alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

9. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

10. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22, alla Conceria Peradotto srl per le modifiche alla propria concessione di derivazione d'acqua;

Si informa che il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 06.12.2010:

"(omissis)

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 3.200 l/s, che corrisponde al DMV di base, che potrà essere incrementato a seguito della definizione dei fattori correttivi ambientali (Q, N) temporaneamente posti uguale a 1 e del fattore di modulazione temporale.

Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", nel tratto del T. Orco che va dalla presa del Consorzio irriguo di Favria, Salassa, San Ponso, a quella del Comune di Chivasso, si applica un DMV ridotto ad un terzo del valore calcolato ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento, pari a 1.600 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (... omissis ...)"